

N. 165 R. G. A. C. C.

Anno 2008

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Sezione Civile

Oggetto: altri contratti tipici

Nuovo rito



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Distaccata di Partici

in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex

art. 281 *quinquies* c.p.c. ha pronunciato la presente

SENTENZA

TRA

L'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE L., in personale del legale rappresentante

p.t., sig. (omissis)

- attrice -

E

T. DONATELLA, nata a (omissis)

- convenuta -

CONCLUSIONI:

per l'attrice:

"accertare a dichiarare la violazione da parte convenuta degli obblighi assunti con il regolamento di adesione all'Associazione L. E, conseguentemente, condannarla

al pagamento della somma di € 1.050,00, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;

condannare altresì parte convenuta al pagamento del risarcimento dei danni all'immagine subiti dall'Associazione, per problemi di scenografia che l'abbandono delle lezioni della figlia Annamaria ha determinato allo spettacolo di giungo, quantificati il ulteriori € 2.000,00 ovvero in quelli ritenuti di giustizia;

condannare parte convenuta al pagamento delle spese di giustizia, con attribuzione al procuratore antistatario".

per la convenuta:

" rigettare la domanda; con vittoria di spese, con attribuzione."

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 2008 l'associazione culturale "L." conveniva la sig.ra Donatella T. Dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, per vedere accogliere le conclusioni in premessa.

Esponeva a fondamento:

a) che la T. Aveva iscritto sua figlia Annamaria N onde farle frequentare i corsi di danza gestiti dall'ente;

b) che l'allieva aveva mostrato capacità tali da essere inserita a partecipare allo spettacolo indetto dalla scuola per giugno 2007;

c) che il regolamento dell'associazione, fatto sottoscrivere a tutti gli associati, prevedeva un ciclo formativo annuale di dieci mesi, dall'1 settembre al 30 giugno di ogni anno,, da pagare per intero o mediante dieci ratei;

d) che gli allievi selezionati per il saggio erano tenuti al versamento di una quota di partecipazione in tre soluzioni, pure nell'ipotesi di rinunzia al saggio stesso;

e) che inaspettatamente, nel gennaio 2007 la T. Aveva ritirato la figlia dal corso,

senza pagare: 1) € 450,00, per le residue quote associative da febbraio a giugno 2007; 2) € 400,00, per le quote fondo spettacolo; 3) € 150,00 per stage di flamenco ed € 55,00 per scarpe di carattere.

Su tali premesse, ritenendo cagionato all'ente anche un danno all'immagine per l'assenza dell'allieva allo spettacolo di fine corso, l'associazione concludeva come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la T., deducendo la vessatorietà delle clausole del modello di adesione alla scuola nonché la sussistenza di una giusta causa di recesso, chiedendo il rigetto della domanda.

Esaurita la trattazione, ritenuta inammissibile la prova articolata da parte attrice, disposto lo scambio delle memorie conclusionari sino al 17 settembre 2010, all'udienza del 24 settembre 2010 il giudice tratteneva la causa in decisione ex

art. 281 quinquies cpc.

Ciò premesso, non può trovare accoglimento la doglianza della convenuta a proposito dell'eccessiva onerosità della clausola invocata dall'associazione, riguardante la previsione dell'obbligatorio pagamento del corso di danza e del saggio finale pur in presenza di rinuncia da parte dell'allieva.

Non appare infatti revocabile in dubbio che la disciplina di tutela del consumatore, contenuta negli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), debba prescindere dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, dovendo trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto.

La ragione riviene dal fatto che tale disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto

contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso e conseguente preclusione per il consumatore ad esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenersi anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare.

Alle considerazioni svolte consegue che tale categoria assume una valenza diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., dovendo concorrere con essa nella sola ipotesi di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. (in termini, Cass. civ., Sez. III, 20/03/2010, n. 6802, Nibali C. Coop. Edile Fagitana Scarl, CED Cassazione, 2010).

D'altro canto, neppure è dubitabile che in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista vada valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia alla luce delle fattispecie tipizzate dal Codice del consumatore.

Pertanto, non può che riconoscersi la natura abusiva alla clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso ovvero si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, giacché tale previsione sanziona indiscriminatamente il recesso – pur fondato da un giustificato motivo – con ciò riservando al professionista un trattamento differenziato e migliore (in conformità, Cass. civ., Sez. III, 17/03/2010, n. 6481, Feurra C. Piras Ditta, CED Cassazione, 2010).

In virtù della superiore ricostruzione operata, ove si aderisse alla tesi che nella

fattispecie ricorra un contratto stipulato tra la T. E l'attrice, sulla base di moduli predisposti da quest'ultima, non potrebbe che pervenirsi ad una decisione favorevole per chi resiste.

La richiesta contrattuale su cui si controverte parte infatti dalla disciplina contenuta in una clausola del regolamento associativo, contenente l'obbligo di corresponsione degli importi previsti per la partecipazione dell'allieva al corso di danza ed al saggio finale prescindendo dal recesso dell'interessata e dalla motivazioni sottese, contrastante con le indicazioni di principio e con la fattispecie tipizzata alla lett. g) del comma dell'art. 33 del Codice del Consumo.

Sta di fatto, tuttavia, che ad avviso del Tribunale non possa trovare applicazione al caso la normativa di protezione per il consumatore.

Ed infatti, lo statuto di un'associazione costituisce espressione di autonomia negoziale, regolato dai principi generali del negozio giuridico.

Tuttavia tali principi soffrono deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione.

In particolare, nei rapporti associativi non pare configurabile la "presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Napoli, 30/06/2005)" (Cass. civ., Sez. III, 08/04/2010, n. 8372, Circolo Nautico Posillipo Ass. Sportiva C. Pica, CED Cassazione, 2010, Contratti, 2010, 7, 693).

Nel caso che occupa, l'odierna convenuta risulta aver sottoscritto adesione all'associazione "L.", accettando espresso il rispetto delle prescrizioni contenute

nel regolamento e nello statuto dell'ente.

Il regolamento della scuola, pur sottoscritto dalla T. Ale responsabilità ed alle norme disciplinari applicabili, prevede appunto l'onere dell'aderente di corrispondere comunque gli importi previsti per la partecipazione al corso ed al saggio di danza.

Alle osservazioni in diritto ed ai rilievi in fatto compiuti, non esistendo contestazione in merito alle somme dovute dalla convenuta per la prestazioni dedotte dall'associazione né su quanto effettivamente prestato a fronte, segue l'accoglimento della domanda contrattuale svolta dall'attrice.

La resistente va quindi condannata alla corresponsione dell'importo di € 1.055,00, come specificato in citazione.

Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalla scadenza al soddisfo; in merito alla rivalutazione richiesta, va rammentato che *"in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, - in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendosi ritenere superata l'esigenza di inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore alla differenza tra interessi*

legali e rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata - il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come

parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti - in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si

sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa" (Cass. civ., Sez. Unite, 16/07/2008, n.19499); mancando ogni diversa dimostrazione dalle parti, tale danno andrà quindi commisurato nel differenziale tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e gli interessi legali determinati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.

In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, parimenti formulata dall'associazione, v'è da rilevare anzitutto che anche nei confronti di un ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, come nel caso del diritto all'immagine.

Ove si sia verificata una tale lesione, oltre all'eventuale danno patrimoniale risulta quindi risarcibile, in via equitativa, anche quello non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione dell'ente che costituisce la sua immagine, tanto sotto il profilo dell'incidenza che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica quanto sotto quella della diminuzione della considerazione da parte dei consociati con i quali l'ente di norma interagisce (così Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12929, I. C. G. S.p.A. e altri C. D. B. S.p.A., Massima redazionale, 2007).

Tutto ciò posto, nel caso in cui siano stati lesi diritti della persona, come quello alla reputazione, per il discredito subito, il danno ricorre in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza.

Laddove viene dedotta la lesione della reputazione commerciale, l'altrui comportamento illecito rappresenta un semplice indizio dell'esistenza del danno, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce. Pertanto la parte che ha subito un pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale ha l'onere di provare, eventualmente anche con presunzioni, le sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivategli dal fatto dedotto.

Nella fattispecie, al di là del rilievo che il comportamento dell'allieva risulta incolpevole e giustificato dalle sopraggiunte condizioni fisiche - palesate nella certificazione medica prodotta dalla convenuta, contenente la prescrizione del divieto di attività fisiche per la piccola Annamaria N - v'è da rilevare come del danno alla reputazione dell'associazione istante manchi ogni dimostrazione.

Ciò, invero, sia come discredito determinato dall'assenza al saggio dell'allieva per i singoli componenti rappresentativi della scuola, che come diminuzione generale della reputazione dell'ente.

Del resto l'attrice non allega alcun elemento, a proposito di eventuali defezioni successive a quella di cui discute ovvero di eventuali contrazioni del numero delle allieve posteriori al saggio cui avrebbe dovuto partecipare la piccola Annamaria, che facciano anche logicamente ritenere tali fenomeni conseguenze logicamente riconducibile all'assenza dell'allieva al saggio di fine corso.

Non pare al Tribunale opportuno aggiungere altro, se non il rilievo della decisa infondatezza della richiesta risarcitoria in esame, a dire della scuola cagionata da una non credibile compromissione dell'efficacia scenografica dello spettacolo per la defezione di un'allieva che aveva sostenuto solo pochi mesi di corso,

abbandonandolo ben prima della data fissata per l'evento.

Nella parziale reciproca soccombenza delle parti si rinvencono i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art.281 *quinquies* c.p.c.

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da **L'ASSOCIAZIONE**

ARTISTICO CULTURALE L. Nei confronti di T. Donatella, nata a (omissis), disattesa ogni

altra istanza, difesa o eccezione così provvede :

accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:

previa declaratoria della violazione da parte convenuta degli obblighi assunti con il

regolamento di adesione all'Associazione, condanna T. Donatella al pagamento in

favore de L'associazione Artistico CulturaleL. LO, oltre interessi al saggio legale

dalla scadenza sino al saldo nonché oltre il differenziale tra il rendimento medio

annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e gli interessi

legali determinati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.;

a) rigetta per il resto;

b) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Portici, il 24 ottobre 2010.

Il Giudice Unico

(dr. Enrico Quaranta)